



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001953 - 05/03/2013 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO:dt

Roma, - 5 MAR. 2013

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Udine
Via Carducci, 44
33100 UDINE

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 7/2013_Tirocinio

Con il quesito formulato in data 7 gennaio 2013 si domanda:

1. se i tirocinanti che hanno iniziato il tirocinio anteriormente alla data del 16 agosto 2012 possono scegliere di svolgerlo comunque per la durata di tre anni per poter sostenere l'esame da revisore contabile;
2. se l'esame di abilitazione cui accede il tirocinante che ha svolto la pratica triennale presso un dottore commercialista che è anche revisore consente l'iscrizione nel registro dei revisori.

Quanto al primo quesito, la risposta è di segno negativo. In presenza di tirocini che soddisfino i requisiti di cui alle informative n. 61 del 27 luglio 2012 e n. 75 del 3 ottobre 2012, il Consiglio dell'Ordine - dopo aver sollecitato la consegna del libretto da parte del tirocinante ed accertato il regolare svolgimento del tirocinio - dovrà deliberare in merito al suo compimento e, conseguentemente, procedere alla cancellazione del tirocinante dal registro.

La cancellazione d'ufficio dal registro dei praticanti dell'Ordine non pregiudica in alcun modo la prosecuzione del tirocinio da revisore contabile, in quanto ai fini del compimento di quest'ultimo è necessaria (e sufficiente) l'iscrizione nel registro del tirocinio dei revisori contabili ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 giugno 2012, n. 146 (*Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati*).

Per ciò che invece attiene al quesito numero 2, in base all'articolo 17, comma 1, del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012 n. 145, sono iscritti nel registro dei revisori legali coloro che alla data di entrata in vigore del D.M. stesso (13 settembre 2012) hanno presentato istanza di partecipazione ad una sessione d'esame non ancora conclusa per l'iscrizione al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ed hanno, alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro, superato l'esame medesimo.

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 145/2012, hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, possono esservi iscritti su richiesta a condizione che la relativa istanza sia prodotta entro un anno dall'entrata in vigore del D.M. stesso (articolo 17, comma 1 citato).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione